



**REGOLAMENTO
DEL SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE
(APPARECCHIATURE FISSE E MOBILI)**

COMUNE DI MOTTA DE' CONTI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Sommario

Art.1.	Premessa	3
Art.2.	Principi generali	3
Art.3.	Autorizzati al trattamento	4
Art.4.	Informativa	4
Art.5.	Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	4
Art.6.	Videosorveglianza partecipata	5
Art.7.	Infrastrutturazione delle nuove aree	6
Art.8.	Trattamento e conservazione dei dati	6
Art.9.	Modalità di raccolta dei dati	6
Art.10.	Utilizzo di telecamere mobili	7
Art.11.	Utilizzo di telecamere modulari	8
Art.12.	Diritti dell'interessato	8
Art.13.	Sicurezza dei dati	9
Art.14.	Cessazione del trattamento dei dati	10
Art.15.	Tutela amministrativa e giurisdizionale	10
Art.16.	Norma di rinvio	10

Art.1. Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune di Motta de' Conti (VC) z<nell'ambito del proprio territorio.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, realizzata a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo, nonché tramite apparecchiature mobili di carattere momentaneo posizionati su siti di interesse specifico le cui immagini vengono visionate successivamente all'installazione.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Motta de' Conti si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Richiamati i riferimenti normativi:
 - **Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR);
 - **D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003** recante: *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modificazioni;
 - **D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018** recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE"*.
 - **D.P.R. n. 15 del 15/01/2018**, *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
 - **Direttiva UE n. 2016/680 del 27/04/2016** relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - **D.Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018** recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*;
 - **D.L. n. 11 del 23/02/2009**, recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"*;
 - **Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010** emesso dal Garante per la protezione dei dati personali (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);
 - **D.L. 20 febbraio 2017 n. 14** *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"* (cd. *Decreto sicurezza*), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
 - **Linee guida n. 3/2019** emanate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video);
 - **Legge 7 marzo 1986, n. 65**, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
 - **D.L. n. 92 del 23/05/2008** recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"*;
 - **Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008** in materia di incolumità pubblica sicurezza urbana.

Art.2. Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e l'Ufficio di Polizia Locale sono investiti;
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza, fisso e mobile, al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza mobile possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno di edifici pubblici ed all'esterno sull'intero centro abitato allo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti

Art.3. Autorizzati al trattamento

1. Il Titolare dei dati è il Comune di Motta de' Conti, rappresentato pro-tempore dal Sindaco.
2. Il Titolare, con proprio provvedimento, nomina il
..... Responsabile del trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza.
3. Ogni Responsabile del trattamento vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
4. Ogni Responsabile individua e nomina gli autorizzati della gestione dell'impianto, nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza, oltre ad eventuali figure con ruolo tecnico per le attività di configurazione, gestione e manutenzione.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Art.4. Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese (fisse e mobili), sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di video sorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l'indicazione della collocazione delle aree dotate di impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

Art.5. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Attraverso i suddetti impianti di videosorveglianza, il Comune di Motta de' Conti intende perseguire le finalità conformi alle proprie funzioni istituzionali. In particolare:

- a. prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, assicurando maggiore sicurezza ai cittadini;
- b. tutelare il patrimonio pubblico e privato, prevenendo e reprimendo eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c. controllare determinate aree soggette a gettito o conferimento di rifiuti in maniera non conforme alle disposizioni nazionali, regionali e comunali;
- d. monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- e. monitorare il traffico veicolare e pedonale;
- f. tutelare i soggetti fruitori a vario titolo degli spazi monitorati, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone oggetto di videosorveglianza;
- g. acquisire elementi probatori validi per la contestazione di violazioni penali e/o amministrative, ivi incluse le violazioni alle disposizioni del Codice della Strada;
- h. garantire la sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città.
- i. verificare la corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- j. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- k. essere d'ausilio nella ricostruzione dei sinistri stradali.

Art.6. Videosorveglianza partecipata

1. I soggetti privati possono presentare istanza di partecipazione all'impianto di videosorveglianza comunale, con proprie reti di telecamere riprendenti aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, secondo le condizioni definite dalla Legge n.48 del 18 aprile 2017, che ha convertito il decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e secondo i criteri tecnico – procedurali stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. I seguenti soggetti privati possono presentare istanza di partecipazione:
 - a. enti gestori di edilizia residenziale,
 - b. amministratori di condomini,
 - c. imprese, anche individuali,
 - d. associazioni di categoria,
 - e. consorzi o comitati costituiti fra imprese, professionisti o residenti.
3. Possono altresì presentare istanze di partecipazione tutti gli enti pubblici, anche non economici, per finalità di controllo del territorio;
4. La rete deve essere costituita da almeno quattro punti di ripresa, costituito ognuno da almeno una telecamera;
5. L'Amministrazione Comunale valuta l'idoneità del progetto allegato all'istanza secondo i seguenti criteri:
 - a. caratteristiche del sito dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica,
 - b. rispondenza dei dispositivi che si intendono impiegare alle caratteristiche tecniche indicate dalla Giunta,
 - c. ottimizzazione dei punti di ripresa,
 - d. disponibilità di una linea di telecomunicazione adatta a trasmettere le immagini alla rete comunale,
 - e. presenza di un referente unico dell'impianto.
6. Se il progetto risulta idoneo, la partecipazione del soggetto privato viene formalizzata in apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, in cui sono specificate in dettaglio:
 - a. le aree di installazione/monitoraggio,
 - b. gli oneri a carico del privato, per
 - l. acquistare i dispositivi, ogni necessario accessorio con connessione al sistema centrale e la cartellonistica, secondo le indicazioni dei tecnici comunali ed in conformità alle caratteristiche tecniche stabilite dalla Giunta comunale;
 - ll. mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i

privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi di registrazione, che restano di esclusiva competenza del Comune;

7. Tali impianti, una volta realizzati, saranno utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune.
8. Al termine del periodo di validità della convenzione sarà facoltà, previo accordo tra le parti, rinnovare la convenzione alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale. In caso contrario sarà compito dell'interessato smantellare l'impianto senza onere per l'Amministrazione comunale.

Art.7. Infrastrutturazione delle nuove aree

1. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite Permesso di costruire (PdC) convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, l'amministrazione potrà chiedere al soggetto attuatore di assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada.
2. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di Motta De' Conti. Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d'uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui al precedente Art.6 "Videosorveglianza partecipata".

Art.8. Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art.5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria.
2. I dati vengono conservati nella centrale di registrazione sita in locali di proprietà comunale.

Art.9. Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici, all'interno di immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà indicizzare le immagini, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la centrale operativa ubicata presso Ufficio dedicato presso la Casa Comunale di Motta de' Conti o in altro sito opportunamente interconnesso ed abilitato, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate nella centrale di registrazione per il periodo indicato all'Art.8 comma 1, lett. 1.d. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.
5. I siti oggetto di videosorveglianza, la tipologia delle riprese, le modalità di conservazione, gestione, cancellazione vengono individuate nell'apposita informativa a cura del Sindaco che deve essere emanata entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, mantenuta agli atti dell'ente e pubblicata, anche in forma ridotta, sul sito dell'ente.

Art.10. Utilizzo di telecamere mobili

1. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle Body Cam (telecamere a bordo uomo) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui

trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del Codice Privacy e del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

2. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati per un periodo utile alla chiusura delle indagini e successivamente archiviate su dispositivo mobile per un periodo pari a 360 giorni
3. Nel caso di violazioni amministrative, le immagini registrate saranno estratte e conservate per il tempo necessario alla contestazione e/o notificazione della violazione ai trasgressori e agli obbligati in solido e alla definizione dell'eventuale contenzioso, in conformità alla normativa di settore.
In caso di pagamento della sanzione amministrativa o in assenza di contenzioso, le immagini conservate saranno immediatamente distrutte.
4. Le immagini non saranno in ogni caso conservate oltre il termine previsto per la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni comminate (5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, fatte salve eventuali interruzioni di prescrizione).

Art.11.Utilizzo di telecamere modulari

1. Su tutto il territorio comunale possono essere temporaneamente posizionate un adeguato numero di telecamere modulari (foto trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo di luoghi determinati.
2. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine.
3. Qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui all'art 53 del D.lgs. 196/2003 o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimano il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

Art.12.Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto, dietro presentazione di apposita istanza:
 - a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c. di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
2. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
3. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
4. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.
5. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento.
6. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità

Giudiziaria.

7. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. In presenza di un fatto reato, il cittadino può entro il termine di 24 ore richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita richiesta.
8. Ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 24 ore dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata.

Art.13. Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.
2. In particolare l'accesso alle immagini è consentito esclusivamente all'Ufficio di Polizia Locale del comune di Motta de' Conti.
3. Il Designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il Designato al trattamento designa e nomina i preposti per la gestione del servizio di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
5. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
6. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.

Articolo 14 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i connessi dati personali sono distrutti.

Art.15. Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli art. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali.

Art.16. Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia:
 - a. al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
 - b. al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
 - c. ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.